

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) di Napoli

#### ART. 1

(Denominazione e durata)

La "ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) di Napoli - ODV" è un'organizzazione di volontariato apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, che persegue con gestione democratica, nell'ambito del territorio della Regione Campania, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (di seguito, "RUNTS").

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal presente statuto.

#### ART. 2

(Statuto e normativa)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dalle leggi (segnatamente, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s. m. i., dalle relative norme di attuazione e dalle leggi della Regione Campania), dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dai regolamenti interni.

#### ART. 3

(Finalità e Attività)

L'Associazione si prefigge lo scopo di:

- a) promuovere iniziative atte a garantire il diritto dell'anziano ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio-culturale;
- b) promuovere iniziative atte a favorire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, politica, economica, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
- c) conseguire, collaborando con le istituzioni e gli altri enti di volontariato e non, l'ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane;
- d) assumere o stimolare iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa;
- e) identificare e promuovere attività lavorative per l'utilizzazione a favore della società della grande risorsa rappresentata dall'immenso patrimonio di esperienza, di cultura, di capacità degli anziani, in attività culturali, sportive, ricreative, turistiche e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età;
- f) promuovere attività culturali e di tutela dell'ambiente finalizzate all'integrazione sociale della persona;
- g) realizzare indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi delle persone anziane e promuovere manifestazioni e altre iniziative volte a suscitare interesse per gli anziani ai problemi della società;
- h) realizzare iniziative per l'educazione sanitaria e corsi di istruzione professionale, formazione ed aggiornamenti per giovani, da adibire ai servizi per gli anziani, volontari e non;
- i) sollecitare norme e iniziative concrete per la realizzazione nei piani di sviluppo edilizio di alloggi non condizionati da barriere architettoniche, da assegnare ad anziani soli o in coppie, di case-albergo e di case di riposo;
- j) promuovere l'informazione e la diffusione della conoscenza tra gli anziani dei propri diritti e dei mezzi per l'ottenimento e per la tutela degli stessi così come dispone la legge regionale n.21/89;
- k) svolgere attività di segretariato sociale che indirizzi gli anziani verso la migliore soluzione dei problemi pratici: potranno venirsi a trovare in ordine alle questioni della casa, della sanità, dell'attività e servizi sociali, ecc. ed altre simili;
- l) promuovere seminari, convegni, tavole rotonde e analoghe manifestazioni, nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi o amministrativi che possano comunque essere necessari per il miglioramento della condizione dell'anziano ed assicurare la propria presenza in organismi pubblici dove sia richiesta la partecipazione di rappresentanza sociali;
- m) promuovere iniziative dirette a sostenere le famiglie con anziani non autosufficienti;
- n) con organismi regionali e nazionali, ovvero con altre associazioni, istituzioni e soggetti aventi scopi analoghi, affini, complementari o comunque connessi ai propri, partecipare a consorzi e cooperative finalizzati ad una o più attività utili al soddisfacimento degli interessi degli associati.

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per la realizzazione dello scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m. esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito sono:

aa) iniziative che tutelino il diritto dell'anziano a un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie e assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio-culturale;

bb) attività che favoriscano la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, politica, economica, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;

cc) iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa;

dd) attività a favore della società che valorizzino la grande risorsa rappresentata dall'immenso patrimonio di esperienza, di cultura, di capacità degli anziani, quali ad esempio attività culturali, ludico/motorie sportive, ricreative, turistiche con finalità di aggregazione sociale, informative e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età;

ee) attività culturali e di socializzazione da realizzarsi all'esterno, a contatto con la natura, per favorire la cura dell'ambiente come occasione di integrazione sociale della persona;

ff) indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita, sui bisogni e sui problemi delle persone anziane e delle rispettive famiglie, onde valutare, proporre e realizzare utili iniziative di aiuto e sostegno;

gg) iniziative per l'educazione, informazione, sanitaria e corsi di istruzione, formazione ed aggiornamento di giovani, da adibire ai servizi per gli anziani, volontari e non;

hh) promozione di iniziative concrete per la realizzazione nei piani di sviluppo edilizio di alloggi non condizionati da barriere architettoniche, da assegnare ad anziani soli o in coppie, di case-albergo e di case di riposo;

ii) promozione di borse di studio per l'approfondimento delle tematiche riguardanti la terza età;

jj) interventi e progetti per la salvaguardia dei diritti degli anziani;

kk) attività di segretariato sociale che indirizzi gli anziani verso la migliore soluzione dei problemi pratici cui potranno venirsi a trovare in ordine alle questioni della casa, della sanità, dell'attività e servizi sociali, ecc. ed altre simili;

ll) seminari, convegni, tavole rotonde e analoghe manifestazioni, nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi o amministrativi che possano comunque essere necessari per il miglioramento della condizione dell'anziano ed assicurare la propria presenza in organismi pubblici dove sia richiesta la partecipazione di rappresentanza sociali;

mm) iniziative in linea con le finalità associative svolte in collaborazione con organismi regionali e nazionali, ovvero con altre associazioni, istituzioni e soggetti aventi scopi analoghi, affini, complementari o comunque connessi ai propri scopi, partecipare a consorzi e cooperative finalizzati ad una o più attività utili al soddisfacimento degli interessi degli associati. L'Associazione può esercitare anche attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle elencate, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.lgs.n. 117/2017. e s.m.i.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs.n. 117/2017 e s.m.i.

#### ART. 4

(Federazione Nazionale e Reti Associative)

L'Associazione persegue i propri scopi in linea, secondo gli indirizzi e con la collaborazione della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) DI VOLONTARIATO - ODV, cui aderisce indirizzando e coordinando, ove previsto o necessario, anche le attività delle altre Associazioni per i Diritti degli Anziani (ADA) aderenti alla stessa Federazione e presenti nel territorio della Regione Campania.

Per il proprio sviluppo e per perseguire i propri scopi, l'Associazione si prefigge anche di costituire o aderire a reti associative, anche nazionali.

#### ART. 5

(L'attività di volontariato)

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo e al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione e con le modalità previste dai regolamenti interni.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.n. 117/2017 e s.m.i.

E' incompatibile con la qualifica di volontario quella di lavoratore dipendente, autonomo o comunque di prestatore di lavoro retribuito. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### ART. 6

Copia conforme  
all'originale

(Sede e Sezioni territoriali)

La sede legale dell'Associazione viene stabilita in Napoli Piazzale Immacolatella Nuova n. 5.

Il cambio della sede legale nell'ambito della Provincia di Napoli può essere deliberato direttamente dal Consiglio Direttivo.

Su richiesta di almeno 10 soci, il Consiglio Direttivo può istituire "Sezioni territoriali", anche senza personalità giuridica, con designazione di un Responsabile di Sezione.

Le Sezioni territoriali dovranno recepire integralmente il presente Statuto e i regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire, all'occorrenza, anche Sedi operative per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

#### ART. 7

(Risorse economiche e Patrimonio)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i);
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

#### ART. 8

(Ammissione)

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i il numero dei Soci è illimitato. Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente a realizzarle con partecipazione democratica.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di apposita domanda scritta dell'interessato.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato dal Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati dopo il pagamento della quota stabilita dall'Assemblea.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione prevista.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### ART. 9

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

I Soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- essere rimborsati, con le modalità previste dai regolamenti interni, delle spese sostenute per l'attività prestata come volontario;
- consultare e estrarre copia, con le modalità previste dai regolamenti interni, del rendiconto economico - finanziario, dei verbali del Consiglio Direttivo, dei verbali dell'Assemblea e degli altri libri/documenti sociali;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea dei soci.

#### ART. 10

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, nonché per morosità, ossia quando non sia stato eseguito il pagamento della quota annuale nel termine indicato in apposito sollecito scritto.

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Il Socio può essere escluso: per grave violazione dello Statuto o dei regolamenti dell'Associazione; per inosservanza degli obblighi previsti a carico dei Soci; per sopravvenuta incompatibilità; per azioni discreditorie verso l'Associazione; o per azioni contrarie alla morale e all'etica sociale.

L'esclusione è deliberata, con voto segreto, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, con facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio.

Ai Soci receduti, esclusi o che non facciano parte dell'Associazione per altri motivi è fatto divieto di utilizzare in qualunque forma il logo, la denominazione dell'Associazione e informazioni riservate della stessa.

#### ART. 11

(Gli organi sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente svolgono le funzioni di organo di amministrazione di cui all'art. 26 del Codice del Terzo settore con le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, sono rinnovabili per una sola volta consecutivamente e non sono retribuite. Invero, le prestazioni di tutti i componenti degli organismi dell'Associazione - ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c. - sono rese gratuitamente, senza alcun vincolo contrattuale e, perciò, senza poter pretendere alcunché in cambio, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Possono ricoprire cariche sociali i Soci che abbiano i seguenti requisiti:

- a) esperienza e conoscenza del fenomeno del volontariato;
- b) non aver incarichi negli organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali;
- c) non avere ruoli o incarichi in organismi investiti del controllo esterno dell'Associazione.
- d) non trovarsi nei casi disciplinati dall'art. 2382 cc;
- e) non aver riportato condanne per reati non colposi.

#### ARTICOLO 12

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea e di esercitare il diritto di voto tutti gli associati che: a) siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci; b) siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale; c) non abbiano in corso procedimenti di esclusione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro socio appositamente scelto dall'Assemblea. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea è convocata ad iniziativa del Presidente o a richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che deve avere luogo in data diversa dalla prima. Tale comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare e ricostruire la tempestiva ricezione della convocazione, ossia a mezzo: raccomandata, lettera, fax, e-mail, pec, sms, whatsapp o consegna a mano. E' valida anche la convocazione mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione almeno 20 giorni prima.

I voti sono palesi, tranne nei casi previsti dallo Statuto e quando si tratti di deliberare sui diritti della persona.

Ciascun associato dispone del voto singolo. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'eventuale segretario verbalizzante.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti da trattare.

#### ART. 13

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017;
- approva l'eventuale Bilancio Sociale;
- elegge tra i Soci il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva i Regolamenti interni sull'attuazione dello Statuto e sul funzionamento degli organi sociali;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati
- delibera sulla costituzione o sull'adesione a reti associative.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

**ART. 14**

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione o l'atto costitutivo con la presenza, in proprio o per delega, di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. Ugualmente i Soci possono farsi rappresentare da altro socio per delega, sino a un massimo di 3 (tre) deleghe per associato.

**ART. 15**

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- c) redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- e) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- g) propone all'Assemblea l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse;
- h) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i Regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento degli organi dell'Associazione;
- i) redige i Regolamenti utili per la gestione dell'Associazione, ivi compresi quelli per il rimborso delle spese ai volontari, verificandone l'osservanza;
- l) assicura all'Associazione tutte le collaborazioni, prestazioni professionali e consulenze che siano indispensabili per il perseguimento degli scopi, per la corretta gestione, per la tutela e difesa dell'Associazione e per il puntuale rispetto delle normative;
- m) assume, nei limiti consentiti dalla legge e dalla disponibilità di bilancio, eventuale personale necessario per la realizzazione di progetti, provvedendo al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo;
- n) assicura tutte le altre attività, funzioni e compiti richiestigli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Tesoriere, il Segretario e il V. Presidente, che dovrà sostituire il Presidente in caso di assenza/impedimento temporaneo.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione; cura altresì la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo, utilizzando l'elenco dei non eletti, propone la sostituzione alla prima Assemblea utile. Il chiamato alla sostituzione resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o in caso di indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che risulti necessario e, comunque, almeno una volta ogni 6 (sei) mesi, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà più uno dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza ravvisata dal Presidente, la convocazione può essere fatta con 3 (tre) giorni di anticipo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### Art. 17

(Organo di Controllo)

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i, può essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice del Terzo settore nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di Controllo presenta all'Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

L'organo è formato da 3 (tre) componenti ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza).

I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità e devono essere iscritti all'albo professionale dei dottori commercialisti; peraltro, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 Codice civile. I membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente.

#### ART. 18

(Bilanci)

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

#### ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

#### ART. 20

(Devoluzione patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione aderente alla Federazione ADA operante nella Regione Campania, ovvero, in mancanza, ad altra associazione di volontariato operante nello stesso territorio regionale per la tutela dei diritti degli anziani.

#### ART. 21

(Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore)

Una volta completato il passaggio nel R.U., l'Associazione indicherà obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Nelle more, si riporteranno gli estremi dell'iscrizione nel Registro Regionale della Campania.

#### ART. 22

(Rimandi al codice civile e alla normativa di settore)

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

#### ART. 23

(Norma transitoria)

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**